

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 22-2019 - Venerdì 21 giugno 2019

In questo numero:

- **Elevato l'importo per l'emissione della fattura semplificata**
- **Esenzione IMU per gli immobili merce**
- **Retribuzioni ai dipendenti: obbligo tracciabilità**
- **Cautela nei visti di conformità**
- **Nuove soglie per i sindaci di S.r.l.**
- **Black list, favor rei anche sul passato**

ELEVATO L'IMPORTO PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA SEMPLIFICATA

La fattura il cui ammontare complessivo **non superi 400 euro** può essere emessa in modalità **semplificata**, secondo quanto disposto dall'art. 21-*bis* del D.P.R. n. 633/1972. Come noto, la fattura semplificata prevede: - di **identificare** il cessionario o committente mediante la **sola partita IVA o il codice fiscale**; - **descrizione dei beni ceduti** (anziché, l'indicazione della natura, qualità e quantità); - ammontare del **corrispettivo** e dell'**imposta incorporata**, o dei dati che occorrono per calcolarla (**senza** necessità di indicare la **base imponibile**). Restano confermate le prescrizioni fornite in precedenza, tra cui il **divieto** di emissione della fattura semplificata per le **cessioni intracomunitarie** (art. 41 del D.L. n. 331/1993) e per le operazioni **non soggette** ad IVA per carenza del requisito della **territorialità** (art. 21, comma 6-*bis*, lett. *a*-, del D.P.R. n. 633/1972). E' possibile emettere **anche <note di variazione>** secondo modalità semplificate. Riguardo agli obblighi relativi alla fattura elettronica, se la fattura è semplificata, si indicherà il **codice <TD07>** (campo tipo documento) ed il **codice <TD08>**, nel caso di emissione di note di variazione.

ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI MERCE

L'art. 2 del D.L. n. 102/2013 ha disposto per i fabbricati **costruiti**, e **destinati** dall'impresa costruttrice **alla vendita** (fintanto che permanga tale destinazione e **non** siano in ogni caso **locati** o **utilizzati** dall'impresa costruttrice), l'**esonero** dal versamento dell'**IMU**. L'esenzione in parola riguarda esclusivamente le **immobiliari di costruzione**, vale a dire quelle imprese che, con organizzazione e mezzi propri, ovvero mediante appalto dei lavori a terzi, hanno **effettivamente edificato l'immobile**. Sono conseguentemente **escluse** dall'agevolazione le imprese **immobiliari di gestione**, e quelle che **acquistano** i fabbricati per **destinarli alla vendita**. L'esenzione IMU riguarda **tutte le tipologie di immobili** ed **anche** gli immobili acquistati, sui quali sono stati eseguiti **interventi di recupero**, previsti alle lettere **c-,d-,f-**, di cui all'**art. 3 del D.P.R. n. 380/2001**. Ulteriore condizione necessaria per il beneficio in oggetto è la **presentazione della dichiarazione IMU** entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio (così come dovrà essere denunciata la cessazione del beneficio).

RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI: OBBLIGO TRACCIABILITA'

Già dall'1.7.2018, l'art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 **vieta** la **corresponsione in contanti** di emolumenti ai propri dipendenti, ai fini della piena **tracciabilità** dei flussi retributivi. I pagamenti **possono** avvenire alternativamente tramite **bonifico**, strumenti di **pagamento elettronico**, in **contanti presso lo sportello bancario o postale** dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, oppure mediante **assegno bancario**. L'obbligo in parola, oltre che alle retribuzioni di lavoro dipendente, si applica **anche** ai **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** ed ai rapporti istituiti tra **cooperative ed i propri soci**, mentre **non si applica** nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di lavoro domestico, nonché ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di lavoro occasionale. Inoltre, l'**obbligo** si riferisce **solo alla retribuzione**, mentre per somme corrisposte a **diverso titolo** (anticipi, rimborso spese viaggio, vitto, alloggio, ecc.) può essere utilizzato **anche il contante**. Le **sanzioni**, salvo casi particolari, sono previste nella misura di **euro 1.666,66 per ogni mese di violazione**.

CAUTELA NEI VISTI DI CONFORMITA'

Un **visto di conformità mendace**, ovvero un'**infedele** asseverazione dei dati ai fini degli **studi di settore**, espone il professionista non solo alle specifiche sanzioni amministrative, previste dall'art. 39 del D. Lgs. n. 241/1997, ma anche a **conseguenze penali**, in particolare nel reato di **dichiarazione fraudolenta**. Ciò in quanto il visto mendace costituisce **mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento** e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Nel caso esaminato dalla Cassazione (sentenza n. 19672 del 9.5.2019) ad un professionista è stato contestato l'apposizione di un visto di conformità nell'ambito di un'**associazione** per delinquere, che **compiva operazioni fittizie**. **Non** sussistono **differenze** tra il visto **leggero** (art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997) e visto **pesante** (o certificazione tributaria, art. 36 della stessa legge). Col primo il professionista attesta la **corrispondenza** dei dati esposti in dichiarazione alle

risultanze della documentazione; l'attività di controllo presuppone una **regolare tenuta della contabilità**; il visto pesante, invece, costituisce una **certificazione tributaria**, che presuppone il **controllo sostanziale** sulla **corretta** applicazione delle **norme tributarie** per la quantificazione e versamento dell'imposta.

NUOVE SOGLIE PER I SINDACI DI SRL

In sede di conversione del decreto <sblocca cantieri> sono stati **elevati i limiti dimensionali** a partire dai quali le S.r.l. devono adottare il **Collegio sindacale**. Le nuove soglie sono le seguenti: **attivo di stato patrimoniale 4 milioni; ricavi 4 milioni; n. 20 dipendenti**. L'**obbligo di nomina** dell'organo di controllo **sorge** al superamento, per **due esercizi consecutivi, anche di uno solo dei parametri** indicati. L'**obbligo di nomina cessa** quando per **3 esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti**. Il **termine** ultimo per l'adeguamento all'obbligo è fissato nel prossimo **16 dicembre**. Per le società che **già si fossero adeguate** ai precedenti **limiti dimensionali più bassi**, poi sostituiti da quelli di cui sopra, **nominando** l'organo di controllo in sede di approvazione del bilancio 2018, ci si chiede **se** queste società **possano revocare** la nomina appena eseguita. La **risposta** (che ci perviene dal Consiglio notarile di Roma del 23.7.2014 e dai criteri applicativi delle Norme di comportamento dettate in materia del CNDEC) è **negativa**, non essendo ravvisabile, nell'evenienza verificatasi, **né una causa di decadenza**, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 del Codice civile), **né una giusta causa** di revoca da parte dell'assemblea (art. 2400 del Codice civile), non configurandosi alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci. L'organo di controllo, quindi, **resta in carica fino alla scadenza** naturale del mandato (*aggiungiamo noi, salvo dimissioni in blocco*). Per quanto riguarda invece il **revisore legale**, tra le **giuste cause** di revoca, l'art. 4, comma I, lett. *i*-, del D.M. n. 261/2012 prevede <la **sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione** legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge>. **Resta in carica** fino alla scadenza del mandato il **Collegio sindacale**, investito **anche** dell'incarico della **revisione legale**, in forza della prevalenza della disciplina attinente il Collegio.

BLACK LIST, FAVOR REI ANCHE SUL PASSATO

La CTP di Milano ha recentemente approvato l'applicazione del favor rei ai casi di irregolarità – nel caso in esame, l'omessa separata indicazione in sede di dichiarazione dei costi relativi a operazioni intervenute con Paesi Black List – commesse prima dell'abrogazione della norma che disciplina le condizioni di deducibilità dei costi delle operazioni intervenute con paesi Black List. Tale norma è stata in un primo momento resa più elastica, per poi essere abrogata in toto nel 2016. È stato decretato dalla CTP milanese che i costi sostenuti rimangano deducibili e non venga applicata la sanzione, se il contribuente dimostra in sede di accertamento l'effettività e l'interesse economico delle operazioni in esame, ottemperando alle direttive della norma nel momento dell'infrazione. Nonostante la delibera è comunque necessario che il contribuente preli ugualmente attenzione poiché la sentenza della CTP è in contrasto con la tesi portata avanti sia da alcune Commissioni regionali che dalla Corte di Cassazione. Infatti in sentenze recenti sul medesimo argomento esse hanno decretato la deducibilità del costo ma la sussistenza della sanzione per la mancata separata indicazione, che rimane dovuta anche dopo la presentazione della documentazione richiesta.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	20/06/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	20/06/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	20/06/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,336	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,131	1,145	1,199	Btp vs BUND 10 years	246,4	246,9	157,5
6 mesi	-0,299	-0,240	-0,271	Euro - yen	121,71	125,85	135,01				
1 anno	-0,208	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.